



COMUNE DI OVODDA

Provincia di Nuoro

Via Sassari 4- 08020 OVODDA (NU)

Tel 078454023- Fax 078454475

info@comune.ovodda.nu.it- pec.protocollo.ovodda@pec.comunas.it

Allegato alla delibera C.C. N. 19 DEL 27.07.2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

CONTRIBUTI ECONOMICI E ASSISTENZA DOMICILIARE

(D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159)

Indice

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – FINALITA' :

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5- NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

ART. 6 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENZA

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

ART. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

ART. 9 - NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ART. 10 - SERVIZI O INTERVENTI DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI

ART. 11 - NORME INTEGRATIVE

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 - ABROGAZIONI

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "**Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**", in seguito denominato solo D.P.C.M. 159/2013, come previsto dall'art. 14, comma 2, dello stesso.

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La L.R. 23 dicembre 2005 n° 23, artt. 20/21, che disciplina le modalità di predisposizione e adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) è individua la Comunità Montana n°12 come Ente gestore del Distretto di Sorgono.

Nel PLUS sono stati individuati i servizi da gestire in forma associata al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni in tutti i Comuni ricompresi nel suddetto ambito, il Servizio di Assistenza Domiciliare è tra i servizi da gestire in forma associata. L'Accordo di Programma per l'attuazione del P.L.U.S., sottoscritto dai Sindaci e dei Comuni del distretto di Sorgono, dal Direttore Generale dell'A.S.L. n.° 3 di Nuoro e dal Presidente della Provincia di Nuoro in data 18.12.2006; La Comunità Montana "Gennargentu Mandrolisai" ha individuata quale ente per la gestione dei servizi in forma associata, presso la quale è costituito l'Ufficio di Piano.

Il predetto ente percepirà i finanziamenti destinati alla gestione associata dei servizi.

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate, ed in particolare ai seguenti servizi offerti dal Comune o a servizi accreditati gestiti da altri soggetti:

- a) **Servizi e prestazioni sociali.** A titolo esemplificativo si evidenziano i seguenti:
 - erogazione di contributi economici per l'integrazione del reddito familiare,
 - tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani e per i servizi connessi.
- b) **Servizi e prestazioni socio-sanitarie.** A titolo esemplificativo si evidenzia:
 - assistenza domiciliare per persone con disabilità e/o non autosufficienti

ART. 3 – FINALITA' :

SAD "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" è costituito da prestazioni di natura socio-assistenziale sanitaria ed educativa erogate a domicilio di anziani, minori, handicappati, nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

Il servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto di familiari e parenti.

Favorire la dimissioni da ospedali o istituti, evitando ricoveri se non strettamente indispensabili.

"Prestazioni sociali": consiste in un aiuto in denaro assegnato a persone singole o nuclei familiari con minori a carico in condizioni di temporanea insufficienza di reddito, al fine di garantire un sostegno breve che consenta un livello di vita dignitosa in attesa di recuperare autonomia e indipendenza economica.

Persegue la finalità di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali per il benessere del cittadino e la miglior qualità di vita prevenendo l'emarginazione sociale, devianza,

rischio per la salute e per l'integrità personale della famiglia ed evitare il cronicizzarsi dalla dipendenza assistenziale.

ART. 4 - DEFINIZIONI

- a) I.S.E. : l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- b) I.S.E.E. : l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- c) Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- d) Prestazioni sociali : comprendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- e) Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia; di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio,
- g) Interventi di sostegno economico: aiuti finanziari a favore di persone e famiglie, che si inseriscono nell'ambito più generale degli interventi di sostegno socio-assistenziale.

ART. 5- NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

“Prestazioni sociali agevolate”: il servizio è richiesto alla figura professionale dell'assistente sociale che, tramite il colloquio, istruisce la pratica, valuta la richiesta e formula un progetto di sostegno economico quantificandone la cifra e individuandone i tempi di erogazione.

“Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: le richieste di ammissione devono essere presentate al servizio sociale del Comune

- direttamente dal soggetto, dai familiari o dalla rete sociale
- dal medico di medicina generale
- dalla Asl di riferimento

Nei casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, è necessario fare riferimento alla condizione economica, valutato in base l'I.S.E.E.

La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (Art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013).

Gli I.S.E.E. previsti dal D.P.C.M. 159/2013, ai fini del presente regolamento, sono i seguenti:

- **I.S.E.E. standard o ordinario**: è l'indicatore valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- **I.S.E.E. Sociosanitario** (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013): per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello “standard”. Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo

ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;

- **I.S.E.E. Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi** (Art. 7 del D.P.C.M. 159/2013): per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (Art. 8 del D.P.C.M. 159/2013);

- **I.S.E.E. Corrente** (Art. 9 del D.P.C.M. 159/2013): consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa).

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una Dichiarazione Sostitutiva Unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte della persona interessata.

ART. 6 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENZA

Le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 159/2013, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, prevedendo forme di rateizzazione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Nella determinazione della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, per le finalità del presente Regolamento, si intende per:

Compartecipazione utenza: la percentuale di costo dei servizi a carico dell'utenza;

I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;

I.S.E.E.: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;

Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;

Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte dell'utenza e dell'accesso agli interventi, e tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta –come previsto dagli artt. 6 e 7 del citato D.P.C.M. 159/2013

a) *Con riferimento agli interventi di sostegno economico*: la somma viene valutata di volta in volta a seconda della necessità e della gravità della situazione con riferimento alle soglie I.S.E.E. di accesso;

b) *Con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza* ad individuare i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate:

- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utenza, sulla base dell'I.S.E.E.;
- l'eventuale quota minima di contribuzione posta a carico dell'utenza, sulla base dell'I.S.E.E.;

Le agevolazioni possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità del bilancio annuale.

Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizza la seguente TABELLA

ISEE RIDEFINITO				
ASSISTENZA DOMICILIARE PLUS E QUOTE A CARICO DEL COMUNE E DEL CITTADINO				
Fascia	Da	A	% a carico del comune	% a carico dell'utente
1^	€ 0.00	€4.375,00	85%	15%
2^	€ 4.376,00	€ 5.468,00	80%	20%
3^	€ 5.469,00	€ 6.836,00	70%	30%
4^	€ 6.837,00	€ 8.545,00	60%	40%
5^	€ 8.546,00	€ 10.681,00	50%	50%
6^	€ 10.682,00	€ 13.351,00	40%	60%
7^	€ 13.352,00	€ 16.689,00	30%	70%
8^	€ 16.690,00	€ 20.861,00	20%	80%
9^	€ 20.862,00	€ 26.077,00	10%	90%
10^	Da € 26.077,00 e oltre		0%	100%

Il servizio sociale, previa adeguata istruttoria, può proporre una riduzione o l'esenzione della quota a carico dell'utenza, da disporsi con provvedimento della Giunta Comunale.

Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Come stabilito dall'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, provvede ai controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai fini I.S.E.E., diversi da quelli già effettuati da altre Pubbliche Amministrazioni nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dallo stesso D.P.C.M. 159/2013.

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni qualvolta che ne sia evidente la buona fede.

Il controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati alle quali il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori di prestazioni pensionistiche, ecc.).

Saranno, inoltre, attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 in tutti i casi in cui verifichino fondati dubbi sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza, oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente;

Il Comune si riserva, inoltre, di effettuare, al fine di ulteriori accertamenti delle posizioni ritenute inattendibili, segnalazioni all'INPS, all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e nel caso di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 9 - NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Per i contributi economici è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

ART. 10 - SERVIZI O INTERVENTI DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi disciplinati da appositi regolamenti comunali si fa riferimento ai criteri in essi individuati, che vengono integrati e sostituiti automaticamente nelle parti, degli stessi, eventualmente in contrasto o superate del presente regolamento.

ART. 11 - NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni normative emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, troveranno applicazione anche se non ancora recepite con formale modifica dello stesso.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento dovrà avvenire nel rispetto della vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013.

ART. 13 - ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quanto qui disposto.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa disposizione.